

Legge regionale 25 ottobre 2010, n. 24.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34, è inserito il seguente:

"1 bis. Nelle more delle procedure di istituzione del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34) e comunque non oltre il 30 giugno 2011, la Conferenza Permanente Regione Autonomie locali esercita, nella composizione fissata dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 6 luglio 2005 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre alle funzioni disciplinate dall'articolo 6, come sostituito dall'articolo 14 della l.r. 30/2006, anche quelle di cui all'articolo 11 della l.r. 30/2006."

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 ottobre 2010

p. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 82

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino dei compiti amministrativi delle Regione e degli Enti locali)

- Presentato dalla Giunta regionale il 18 ottobre 2010.
- Assegnato alla I Commissione in sede legislativa il 20 ottobre 2010.
- Approvato in sede legislativa il 22 ottobre 2010 all'unanimità dei gruppi presenti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 8 della l. r. 34/1998, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 8. (Durata in carica e convocazione)

1. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali si rinnova all'inizio di ogni legislatura regionale entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale ed i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.

1. bis. Nelle more delle procedure di istituzione del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34) e comunque non oltre il 30 giugno 2011, la Conferenza Permanente Regione Autonomie locali esercita, nella composizione fissata dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 6 luglio 2005 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre alle funzioni disciplinate dall'articolo 6, come sostituito dall'articolo 14 della l.r. 30/2006, anche quelle di cui all'articolo 11 della l.r. 30/2006

2. I componenti della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali decadono dalla carica nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica negli enti rappresentati. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale.

3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è convocata con le modalità stabilite dal regolamento dal suo Presidente ogni volta che debba essere espresso un parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 7 e comunque ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti della Conferenza.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.